



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TUTORATO SPECIALIZZATO DI CUI ALLA LEGGE N. 17/99 AI SENSI DELL'ART. 13 LEGGE N. 341/90 PRESSO IL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLE AMMINISTRAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI COMPLESSE IN FAVORE DI UNA STUDENTESSA CON DISABILITÀ.

Tra l'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, di seguito Università, codice fiscale 97026980793, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Giovambattista De Sarro, nato a Nicastro (CZ) il 02.10.1955, domiciliato per la carica in Viale Europa, Campus Universitario – Località Germaneto – Catanzaro e la Dott.ssa Tallarico Mirella nata a Chiamonte (PZ) il 30.3.1976 residente a Settingiano (CZ) via Nino Padella n. 13 Codice fiscale: TLLMLL76C70C619B;

PREMESSO che l'art. 13 della legge 19/11/1990, n. 341 prevede che le Università istituiscano il servizio di tutorato, finalizzato ad orientare e assistere gli studenti lungo il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo e a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle esigenze dei singoli;

PREMESSO che l'art. 13 della legge 5/02/1992, n. 104, promuove la piena integrazione delle persone con disabilità, nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle Università;

PREMESSO che l'art. 1 della legge 28/01/1999, n. 17, garantisce agli studenti universitari con disabilità il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti da ciascun Ateneo nei limiti del proprio bilancio e delle proprie risorse;

VISTO il Regolamento d'Ateneo per il servizio di tutorato, ex art. 13 L. n. 341/90, emanato con D.R. n. 649 del 30.7.2013 e s.m.i. in atto vigente;

VISTO l'art. 7 del D. Lgs n.165/2001, comma 5-bis, applicabile dall'1.7.2019;

TENUTO CONTO che il comma 1148, lettera h), dell'art. 1, della L.205/2017 – modificando l'art. 22 del D.Lgs 75/2017, comma 8 – come ulteriormente modificato dal comma 1131, lettera f) dell'art. 1 della L. 145/2018 – ha differito all'1 luglio 2019 l'applicazione del divieto di cui all'art. 7, D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, comma 5-bis, in base al quale è vietato alle amministrazioni pubbliche stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;

TENUTO CONTO che i contratti stipulati con i tutor non hanno le caratteristiche proprie del rapporto di lavoro subordinato;

VISTO che con D.R. n. 1509/2019 è stata indetta per l'a.a. 2019/2020 presso l'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, ai sensi dell'art. 13 della legge 341/90, procedura di selezione per titoli e colloquio per la formazione di graduatorie di idonei per l'eventuale conferimento di incarichi per lo svolgimento del servizio di tutorato specializzato di cui alla legge n. 17/1999 da svolgersi tra gli altri presso il Corso di Laurea in Scienze delle Amministrazioni e delle Organizzazioni Complesse;

VISTO il D.R. n. 924 del 5/8/2020 con il quale sono stati approvati gli atti della sopracitata procedura di selezione;

2



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

VISTO in particolare l'art. 4 terzultimo comma del D.R. n. 1509/2019 che prevede che *"ciascuna graduatoria avrà una validità di 18 mesi, limitatamente ad analoghe esigenze nell'ambito del Corso di Laurea per il quale è stata formulata"*;

VISTO in particolare l'art. 4 del "Regolamento di Ateneo per il servizio di tutorato, ex art. 13 L. 341/90", che prevede che *"Gli assegnisti di ricerca dell'UMG a cui non siano stati conferiti contratti di insegnamento a titolo oneroso nell'a.a. in corso possono partecipare alla selezione per lo svolgimento delle attività di tutorato nel limite massimo di 100 ore per anno accademico. I ricercatori del CNR a cui non siano stati conferiti contratti di insegnamento a titolo oneroso nell'a.a. in corso, tenuto conto della normativa interna del CNR che prevede la possibilità per i ricercatori di poter svolgere l'attività esterna fino ad un massimo di 160 ore per anno accademico, possono partecipare alla selezione per lo svolgimento dell'attività di tutorato nel limite massimo di 160 ore per anno accademico."*;

VISTA la richiesta, assunta al protocollo di Ateneo con n. 30169 del 06/12/2021, di una studentessa con disabilità iscritta al Corso di Laurea in Scienze delle Amministrazioni e delle Organizzazioni Complesse di usufruire, per l'a.a. 2021/2022, del servizio di tutorato specializzato;

ACQUISITO il parere favorevole sull'assegnazione del servizio di tutorato specializzato alla predetta studentessa espresso dalla Commissione disabilità di Ateneo con comunicazione del 28/12/2021 a mezzo posta elettronica;

VERIFICATO che la Dott.ssa Mirella Tallarico risulta in posizione utile nella graduatoria di merito approvata con D.R. n. 924/2020 per il conferimento dell'incarico per il servizio di tutorato specializzato per n. 250 ore di cui alla legge n. 17/1999 da svolgersi presso il Corso di Laurea in Scienze delle Amministrazioni e delle Organizzazioni Complesse;

VISTO il D.R. n. 1249/2021 e ss.mm.ii., con il quale è stato disposto che l'attività relativa agli incarichi di tutorato specializzato potrà essere svolta anche in modalità telematica *previa valutazione, caso per caso da parte del Delegato del Rettore per la Disabilità, in merito alla fruibilità di tale servizio in relazione alla specifica disabilità*, nel rispetto delle misure governative per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO che la copertura finanziaria del presente contratto è assicurata sulla Voce COAN CA.04.46.08.04 – Interventi a favore di studenti con disabilità del Bilancio di Ateneo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Alla Dott.ssa Mirella Tallarico è affidato l'incarico relativo allo svolgimento del servizio di tutorato specializzato di cui alla legge n. 17/99 ai sensi dell' art. 13 L. 341/1990 che si svolgerà nell'a.a. 2021/2022, in favore di una studentessa con disabilità iscritta al Corso di laurea in Scienze delle Amministrazioni e delle Organizzazioni Complesse, a decorrere dal 27 gennaio 2022 per un totale di 250 ore.

L'incarico dovrà essere svolto entro il 26 gennaio 2023.

Le attività oggetto del presente incarico potranno essere svolte anche in modalità telematica *previa valutazione, caso per caso da parte del Delegato del Rettore per la Disabilità, in merito alla fruibilità*



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

di tale servizio in relazione alla specifica disabilità, nel rispetto delle misure governative per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

L'incarico deve intendersi quale prestazione di lavoro autonomo occasionale di diritto privato.

Art. 2

Il compenso per n. 250 ore di attività ammonta a € 3.800,00 (euro tremilaottocento/00) lordi. Il compenso si intende al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, IVA inclusa ove dovuta e al netto degli oneri e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione.

Il tutor, con compensi fino a € 5.000,00 nell'anno solare, non è obbligato né all'iscrizione alla Gestione Separata né al versamento dei contributi previdenziali; il tutor, nell'ipotesi in cui dovesse superare la soglia di € 5.000,00 nell'anno solare dovrà provvedere a comunicare tempestivamente all'Università, il suddetto superamento con conseguente obbligo per lo stesso di iscrizione alla Gestione Separata INPS e di versamento dei contributi previdenziali.

Non possono stipulare il presente contratto, ai sensi dell'art. 25 della L. 724/1994:

- i soggetti già dipendenti dell'Università degli Studi "Magna Graecia di Catanzaro", cessati volontariamente dal servizio con diritto a pensione anticipata di anzianità;
- i soggetti già dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, cessati volontariamente dal servizio con diritto a pensione anticipata di anzianità e che abbiano avuto con l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro rapporto di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione del servizio.

Ai sensi dell'art. 5 c.9 del D.L. 95/2012 e successive modifiche ed integrazioni, eventuali soggetti già lavoratori privati e pubblici collocati in quiescenza potranno svolgere l'attività solamente a titolo gratuito".

Il contratto non è rinnovabile.

Il contratto non si configura come rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale universitario.

Art. 3

L'attività di cui all'art. 1 dovrà essere svolta personalmente dalla Dott.ssa Mirella Tallarico, in autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione, in accordo alle esigenze didattiche-formative della studentessa con disabilità.

Ove non prevista la copertura INAIL, sono a carico del prestatore l'assicurazione contro gli infortuni derivanti allo stesso nell'esercizio della sua attività. Sono, in ogni caso, a carico del prestatore quella per danni a cose o persone eventualmente arrecati nell'esercizio dell'attività medesima.

Il prestatore esonera l'Università da ogni responsabilità sia in relazione ad infortuni derivanti dallo svolgimento della prestazione che per danni causati a persone e/o cose in corso di contratto.



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

Le ore di attività saranno oggetto di dichiarazione sostitutiva da parte del tutor, che dovrà produrre, inoltre, apposita relazione in merito alle attività svolte e ai risultati conseguiti. Tale relazione, contenente l'indicazione delle ore e delle attività svolte, dovrà essere consegnata al Delegato del Rettore alla disabilità e all'Amministrazione universitaria al raggiungimento della metà delle ore di servizio nonché al completamento della prestazione lavorativa.

Nel caso in cui non sia stato raggiunto il totale di n. 250 ore di servizio, la relazione finale dovrà essere consegnata alla scadenza del contratto. La predetta documentazione è essenziale ai fini della corresponsione del compenso di cui al precedente art. 2.

In caso di recesso dal contratto da parte del tutor o d'impossibilità sopravvenuta della prestazione il compenso sarà corrisposto in proporzione alla durata della prestazione effettivamente resa.

L'attività di collaborazione di cui all'art. 13 della legge n. 341/1990, affidata al medesimo soggetto nel corso di un anno accademico, non può superare complessivamente le 250 ore.

La sottoscrizione di un contratto di tutorato conferito ai sensi dell'art.13 della Legge 341/90 comporta la rinuncia ad altri eventuali incarichi di tutorato, nel corso del medesimo anno accademico, qualora l'impegno annuo sia complessivamente superiore a 250 ore.

Al fine di evitare disservizi nella programmazione e nell'organizzazione delle attività dei corsi di studio, e di garantire, altresì, la continuità e l'efficacia delle attività di tutorato, ai vincitori di concorso per l'affidamento di un incarico per il servizio di tutorato, che abbiano iniziato la propria collaborazione presso una Struttura dell'Ateneo e che interrompano la propria prestazione, non potrà essere affidato altro incarico per lo svolgimento del servizio di tutorato, nel corso del medesimo anno accademico, da nessun'altra Struttura dell'Ateneo.

Al fine di non compromettere il regolare percorso formativo, agli studenti dell'Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro non potranno essere affidati, nel medesimo anno accademico, un incarico di tutorato ai sensi dell'art. 13 della legge n. 341/1990 e un incarico di collaborazione a tempo parziale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n. 68 del 2012.

Art. 4

In nessun caso, l'attività di tutorato può essere sostitutiva dei compiti didattici - previsti dall'Ordinamento didattico e dal Regolamento didattico di Ateneo - dei professori, dei ricercatori e degli affidatari di supplenze.

In caso di accertata e documentata violazione di tale disposizione, il Rettore, con proprio decreto, provvederà all'immediata revoca del contratto di tutorato e attiverà le previste procedure disciplinari a carico del personale docente e ricercatore eventualmente responsabile.

L'incarico sarà altresì revocato nei casi di sopravvenuta inidoneità del tutor alla collaborazione richiesta o di gravi inadempienze nell'esecuzione del contratto.

Il contraente si obbliga a rispettare, per quanto compatibili i precetti espressi dal D.P.R. 16.04.2013, n. 62 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto legislativo 165/2001" e il "Codice di Comportamento dell'Università Magna Graecia, emanato con D.R. n. 370/2016" che, sebbene non materialmente allegati, costituiscono parte integrante del presente contratto.



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

È prevista la risoluzione del contratto nel caso il contraente venga meno al rispetto di quanto previsto dai predetti Codici di comportamento.

I sopra citati Codici di comportamento sono disponibili sul sito web dell'Ateneo all'indirizzo <http://web.unicz.it/it/page/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>.

Art. 5

Per quanto non specificato e non espressamente disposto nel presente contratto, si applicheranno le norme del Regolamento d'Ateneo per il servizio di tutorato, per quanto compatibili, e comunque andranno interpretate alla luce delle disposizioni contenute nel D.R. n. 1509/2020 e nel D.R. n. 924/2020, nonché gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Art. 6

Il presente contratto è esente da bollo, ai sensi dell'art. 25, tabella B) del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 come modificata dal D.P.R. 30/10/1982, n. 955 e del D.L. 24/09/1987 n. 391, convertito con modificazioni nella legge 21/11/1987, n. 477.

Art. 7

I dati personali forniti dal contraente saranno raccolti e trattati dall'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro per le finalità di gestione del presente contratto ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 2016/79 e D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101).

Art. 8

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. sono allegati al contratto e ne fanno parte integrante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto legislativo 165/2001" e il "Codice di Comportamento dell'Università Magna Græcia, emanato con D.R. n. 370/2016" che il contraente dichiara di conoscere e di accettare.

Art. 9

L'Autorità giudiziaria competente per tutte le controversie che dovessero derivare dal presente contratto è il Foro di Catanzaro.

IL CONTRAENTE

Dott.ssa Mirella Tallarico

Mirella Tallarico

LUOGO E DATA

Settingiano, 24 gennaio 2022

IL RETTORE

Prof. Giambattista De Sarro

G. De Sarro

LUOGO E DATA

24 GEN 2022

3



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

La sottoscritta, Dott.ssa Mirella Tallarico ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di accettare specificamente i seguenti articoli del presente contratto: artt. 1-2-3-4-5.

Il Contraente
Dott.ssa Mirella Tallarico

Mirella Tallarico

La sottoscritta Dott.ssa Mirella Tallarico dichiara di prestare il proprio consenso ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 e D.lgs 10 agosto 2018, n. 101), affinché i dati personali inerenti all'intera procedura siano conservati e trattati ai fini necessari al corretto espletamento dell'intero rapporto contrattuale fino alla liquidazione del relativo compenso. I dati verranno trattati allo scopo di accertare i requisiti di accesso all'incarico, nonché di eventuali situazioni di incompatibilità e per l'accertamento del regolare espletamento della prestazione lavorativa.

Il Contraente
Dott.ssa Mirella Tallarico

Mirella Tallarico

E